

SOMMARIO

TITOLO I . AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

[Art. 1 - Autonomia del Comune](#)

[Art. 2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone](#)

[Art. 3 - Funzioni](#)

TITOLO II. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

[Art. 4 - Organi](#)

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

[Art. 5 - Elezione e Composizione](#)

[Art. 6 - Prerogative dei Consiglieri](#)

[Art. 7 - Funzionamento del Consiglio](#)

[Art. 8 - Competenze del Consiglio](#)

[Art. 9 - Indirizzi Generali di Governo](#)

[Art. 10 - Mozioni di sfiducia](#)

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

[Art. 11 - La Giunta Comunale](#)

[Art. 12 - Composizione, Funzionamento e Organizzazione della Giunta Comunale](#)

[Art. 12/2 - Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori](#)

[Art. 12/3 - Verifica delle Condizioni](#)

[Art. 12/4 - Revoca degli Assessori](#)

[Art. 13 - Nomina dei componenti delle commissioni](#)

CAPO IV - IL SINDACO

[Art. 14 - Competenze del Sindaco](#)

[Art. 14/2 - Le attribuzioni delle deleghe](#)

[Art. 14/3 - Il Vice Sindaco](#)

[Art. 14/4 - Divieto generale di incarichi e consulenze](#)

[Art. 15 - Dimissioni del Sindaco](#)

TITOLO III. PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

[Art.16 - Libere forme associative](#)

[Art. 17 - Organismo di partecipazione delle libere forme associative](#)

[Art. 18 - Istanze](#)

[Art. 19 - Petizioni](#)

[Art. 20 - Proposte](#)

[Art. 21 - Strumenti per l'esercizio del diritto](#)

[Art. 22 - Sondaggi e Consultazioni](#)

[Art. 22/2 - Referendum abrogativo](#)

[Art. 23 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini](#)

TITOLO IV. IL DIFENSORE CIVICO

[Art. 24 - Istituzione del difensore Civico](#)

[Art. 25 - Funzioni del difensore Civico](#)

[Art. 26 - Requisiti, nomina e revoca del difensore Civico](#)

[Art. 27 - Modalità di esercizio della segnalazione degli atti illegittimi per interessi diffusi](#)

TITOLO V. FINANZA E CONTABILITA'

[Art. 28 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti](#)

[Art. 29 - Il Revisore del conto](#)

[Art. 30 - Controllo di gestione](#)

[Art. 31 - Deliberazioni di variazione di Bilancio](#)

TITOLO VI. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

[Art. 32 - Segretario Comunale](#)

[Art. 33 - Attribuzioni gestionali](#)

CAPO II - GLI UFFICI

[Art. 34 - Organizzazione degli Uffici e del Personale](#)

[Art. 35 - Incarichi a tempo determinato](#)

[Art. 36 - Collaborazioni esterne](#)

[Art. 37 - Provvedimenti disciplinari al personale](#)

CAPO III - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

[Art. 38 - Servizi pubblici locali](#)

[Art. 39 - Aziende speciali ed istituzioni](#)

CAPO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

[Art. 40 - Procedimento Amministrativo](#)

[Art. 41 - Pareri del Segretario e del Responsabile degli Uffici](#)

[Art. 42 - Determinazione a contrarre e relative procedure](#)

[Art. 43 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni - Albo Pretorio](#)

[Art. 44 - Forme particolari di pubblicazione ed informazione](#)

[Art. 44/2 - Pari opportunità](#)

[Art. 44/3 - Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate](#)

[Art. 44/4 - Servizio di Segreteria a favore degli utenti](#)

TITOLO VII. FORME DI COLLABORAZIONE-ACCORDI DI PROGRAMMA

[Art. 45 - Forme di collaborazione, convenzioni](#)

[Art. 46 - Consorzi](#)

[Art. 47 - Accordi di programma](#)

TITOLO VIII. NORME TRANSITORIE E FINALI

[Art. 48 - Questioni di prima applicazione](#)

[Art. 49 - Termine per l'approvazione dei regolamenti attuativi](#)

[Art. 50 - Modifiche allo Statuto](#)

-
[Art. 51 - Verifiche e revisioni delle norme statutarie](#)

[Art. 52 - Entrata in vigore](#)

TITOLO I. AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. Esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi dello Stato e dalla Regione

Art. 2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune è costituito dalle comunità delle popolazioni insediate sul territorio così come individuato e perimetrato nell'allegata planimetria.
2. Il Comune ha sede nel Capoluogo. Gli Organi Elettivi si riuniscono nella sede comunale. In casi particolari e per particolari esigenze possono riunirsi in luoghi diversi.
3. Il Comune ha lo stemma ed il Gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.

Art. 3 - Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei Servizi Sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri Enti dalla Legge statale o regionale.
2. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori della persona ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
3. L'ordinata convivenza della comunità sarà garantita attraverso il Servizio di Polizia Municipale.

TITOLO II. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 4 - Organi

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 - Elezione e Composizione

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni del Consigliere dalla carica sono presentate per iscritto al C.C. o dichiarate nel corso di una seduta consiliare. Esse sono, comunque, irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere le funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.
6. La mancata partecipazione di un consigliere a n. 3 sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificato motivo, dà luogo alla decadenza che viene dichiarata dal Consiglio previa comunicazione del Sindaco al consigliere interessato ed in seguito ad esame delle eventuali giustificazioni che l'interessato dovrà trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

Art. 6 - Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano i cittadini senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto

nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.

4. I Consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta ai sensi dell'art 45 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

Art. 7 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del TU. approvato con DPR 16 Maggio 1960, n. 570.

1/Bis. Dopo la convalida degli eletti, il Sindaco presta giuramento e comunica i nominativi dei componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

3. Il Consiglio Comunale adotta, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, il proprio regolamento che disciplina le modalità di convocazione, l'organizzazione interna, il funzionamento e le modalità di votazione.

4. Il Consiglio può esercitare le proprie funzioni con il supporto di Commissioni formate per scopi specifici, garantendo la rappresentanza della minoranza.

5. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Alla Presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e Funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

6. Secondo le modalità indicate sempre nel regolamento consiliare, all'inizio di ogni seduta deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

7. Le modifiche del Regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma terzo.

8. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria per la trattazione e deliberazione di provvedimenti amministrativi ed in seduta straordinaria per la trattazione di interrogazioni, mozioni e per le espressioni di voto che, non costituendo provvedimento, non spiegano efficacia sull'attività amministrativa.

9. Di ogni seduta del Consiglio è curato e sottoscritto dal Segretario apposito verbale, le cui modalità di redazione e di tenuta sono definite dal Regolamento.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento; sono valide se interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Ente. La seduta di seconda convocazione, a seguito di seduta deserta o disciolta per mancanza di numero legale, è valida se intervengono almeno 5 Consiglieri.

Art. 8 - Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le funzioni del Consiglio sono quelle individuate dall'art. 32 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, oltre a quelle specificamente demandategli dalle Leggi Statali e Regionali e dal presente Statuto.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni del Bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 9 - Indirizzi Generali di Governo

1. Dopo la convalida degli eletti di cui al 1° comma dell'art. 7 del presente Statuto, il Consiglio ascolta la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.
2. Il Sindaco, nei trenta giorni successivi alla prima seduta del neo eletto consiglio, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei responsabili degli Uffici e servizi. Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di ogni richiedente.

Art. 10 - Mozioni di sfiducia

1. La mozione di sfiducia, prevista e disciplinata dall'art. 37 della legge sull'ordinamento delle Autonomie Locali, nella sua nuova stesura fa sì che il Sindaco e la Giunta, cessino dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata.
2. Il Segretario, a seguito di ciò, informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art.11 - La Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi.
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.
4. L'attività propositiva della Giunta, di cui all'art. 35 della Legge 142/90, così come sostituito dall'art. 17 della Legge 81/93, si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.
5. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio, soggetti a termine di legge, nonché nel richiedere un atto formale che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla norma contenuta nel settimo comma dell'art. 31 della Legge 142/90 nel nuovo testo di cui all'art. 14 della Legge 81/93.
6. E' di competenza della Giunta:
 - L'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e quello di contabilità, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
 - La definizione del piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni necessarie.
 - Atti di indirizzo per introdurre o resistere ad una azione giudiziaria qualunque ne sia la magistratura giudicante ed il grado di appello e l'individuazione del difensore.
 - L'accettazione dei lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'art. 32 lett. L) ed M) della Legge n. 142/90.
 - La nomina dei componenti delle commissioni di appalto, quelle per appalto concorso, ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 - lettera a) e b) dell'art. 6 della Legge n. 127/97, e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente.

Art. 12 - Composizione, Funzionamento e organizzazione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, da n. 6 Assessori, tra cui il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, assicurando la

presenza di ambo i sessi.

3. Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale, purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui all'art. 12/2.

Art. 12/2 - Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;
- non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n.81, la carica di Assessore per un periodo di tempo superiore, in ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.

Art. 12/3 - Verifica delle condizioni

1. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori, in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente articolo 12/2.

Art. 12/4 - Revoca degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere, sinteticamente, motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori

Art. 13 - Nomina dei componenti delle Commissioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla Lett. n) dell'art. 32 della L. 142/90, così come modificato dall'art. 15 della Legge 81/93, quando la norma preveda che nelle commissioni interne all'Ente vi siano membri aventi la qualifica di Consiglieri, la Giunta, prima di procedere alla costituzione della commissione, richiede al Consiglio la designazione dei suoi membri, nel numero richiesto dalla norma.

2. Qualora il Consiglio non delibere le designazioni entro dieci giorni dall'inserimento della richiesta nell'Ordine del Giorno, provvede il Sindaco nei successivi cinque giorni, sentiti i capi gruppi consiliari.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 14 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'ORGANO RESPONSABILE dell'Amministrazione Comunale e rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2. La sua situazione giuridica e le sue attribuzioni sono determinate per legge; egli risponde politicamente

dell'esercizio delle funzioni al Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale Il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi motivando le eventuali difformità.

4. Il Sindaco svolge le attribuzioni nei servizi di competenza statale come previsto dall'art. 38 della Legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 14/2 - Le attribuzioni delle deleghe

1. Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee, a singoli componenti della Giunta.

Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi dei consiglieri per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza degli atti.

2. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dal Responsabile del Servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite al Responsabile.

3. L'atto di delega e della sua revoca è comunicato al Consiglio ed al Prefetto.

Art. 14/3 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco, temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 Marzo 1990, n. 55.

2. Quando il Vice sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 14/4 - Divieto Generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 15 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale, che viene riunito dal Consigliere Anziano entro il decimo giorno feriali successivo.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al 3° comma dell'art. 37 bis della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO III. PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 16 - Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguano senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previa apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
3. Le organizzazioni ed associazioni, di cui al comma primo ai fini di intrattenere rapporti con il Comune ed avere accesso alle strutture ed ai servizi comunali devono presentare domanda di iscrizione in apposito albo.
4. L'iscrizione all'Albo è disciplinata da apposito Regolamento in materia.
5. Il Segretario è incaricato della conservazione dell'albo che dovrà essere tenuto suddiviso per categorie e finalità.

Art. 17 - Organismo di partecipazione delle libere forme associative

1. Il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione, con finalità generali, alle attività del Consiglio e della Giunta.
2. L'organismo è composto dai rappresentanti delle diverse associazioni presenti nel territorio ed iscritte all'albo di cui all'art. 16, che chiedano di parteciparvi, indicando il nominativo del rappresentante designato. Ogni anno, tra i rappresentanti delle diverse associazioni, viene eletto un coordinatore con compiti di raccordo con l'Amministrazione. L'organismo di partecipazione è convocato dal Sindaco o ad istanza dei due terzi dei rappresentanti delle associazioni.
3. Un apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo nel rispetto dei principi dell'autogestione e della pariteticità dei rappresentanti.
4. L'organismo di partecipazione ha il diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti che lo interessano e di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

Art. 18 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 19 - Petizioni

1. I cittadini che rappresentano il 5% dell'elettorato possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 18 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di

pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 20 - Proposte

1. I cittadini che rappresentano il 5% dell'elettorato possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.

2. La proposta deve essere completa di tutti gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, compresa la indicazione degli specifici capitoli di Bilancio

3. sono esclusi dal diritto di proposta:

- a) il bilancio comunale, le relative variazioni ed il loro consuntivo;
- b) i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- c) l'assunzione di mutui;
- d) la formulazione di parere e proposte ad altri Enti;
- e) le espropriazioni di beni e le occupazioni di urgenza.

4. L'istituto di cui al presente articolo sarà sempre disciplinato dal Regolamento di cui al comma 3 dell'art.18.

Art. 21 - Strumenti per l'esercizio del diritto

1. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa.

2. I soggetti legittimati a presentare le proposte di iniziativa popolare possono richiedere l'assistenza del Segretario dell'Ente, il quale potrà avvalersi dei dipendenti dell'Ente stesso competenti per materia.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme dei richiedenti.

Art. 22 - Sondaggi e Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta od il 15% dei cittadini aventi diritto al voto, tramite presentazione di apposita petizione, possono avanzare sondaggi o consultazioni tra i cittadini su materie di interesse generale.

2. I sondaggi e le consultazioni si esplicheranno secondo le forme previste nel regolamento di partecipazione.

3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale o della Giunta per le rispettive competenze.

Art. 22/2 - Referendum Abrogativo

1. Su richiesta di n. 500 elettori residenti, il Sindaco indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.
3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.
4. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art. 23 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche, o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso dei documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché ai diritti di ricerca e di misura.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
7. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, i diritti di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
10. Le aziende e gli Enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

TITOLO IV. IL DIFENSORE CIVICO

Art. 24 - Istituzione del difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione comunale e delle aziende e degli Enti dipendenti.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 25 - Funzioni del difensore Civico

1. Le funzioni del difensore civico sono:

- a) segnalare, ad istanza di cittadini, singoli o associati, oppure di formazioni sociali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
- b) Inviare relazioni agli organi di controllo ed all'autorità giudiziaria.
- c) Inoltrare agli Organi competenti gli atti ritenuti illegittimi, adottati dagli Organi dell'Amministrazione comunale, dagli Organi degli Enti, istituti ed aziende dipendenti e dai Consorzi ai quali il Comune aderisce, per violazione di legge, dello Statuto e di Regolamenti, ad esclusiva tutela di interessi diffusi. Le segnalazioni si esplicano secondo le prescrizioni e modalità del successivo art. 27.
- d) Relazionare entro il 31 Gennaio di ogni anno al Consiglio Comunale sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate.

Art. 26 - Requisiti, nomina e revoca del difensore Civico

1. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona iscritta nelle liste elettorali del Comune, in possesso di laurea in materie giuridiche, che abbia la necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo ed offra garanzia di probità ed obbiettività di giudizio.
2. Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del Comitato Regionale di Controllo. Fra le cause ostative rientra anche l'appartenenza alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo che ha competenza sugli atti del Comune.
3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale da apposito elenco di candidati, formato con bando pubblico, secondo le prescrizioni di apposito regolamento. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Dura in carica 5 anni e, comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
4. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
5. Il difensore civico non è rieleggibile per più di due mandati.
6. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inadempienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il difensore civico, inoltre, è revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità o l'incompatibilità.
7. Al Difensore Civico spetta il rimborso spese come per gli Amministratori Comunali essendo la carica esclusivamente onorifica.

Art. 27 - Modalità di esercizio della segnalazione degli atti illegittimi per interessi diffusi

1. Il difensore civico prima di inoltrare la segnalazione degli atti ritenuti illegittimi di cui al punto c) dell'art. 25 dovrà relazionare all'organo che ha emesso l'atto, formulando proposte per eliminare la riscontrata violazione. In caso di silenzio potrà inoltrare la segnalazione nei termini di legge.

TITOLO V. FINANZA E CONTABILITA'

Art. 28 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o, comunque, vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 29 - Il Revisore del Conto

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti.
2. Il revisore è scelto ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge 8 Giugno 1990, n. 142. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, nonché quelle specifiche previste da altre disposizioni di legge. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. La relazione di cui al comma precedente è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate verifiche ai sensi dell'art. 30.

Art. 30 - Controllo di Gestione

1. La Giunta comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità sull'attività degli uffici, dei servizi.
2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:
 - a) lo stato dell'attuazione dei piani, programmi ed interventi di cui agli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;
 - b) i risultati economico finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in

relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti.

3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Consiglio Comunale.

4. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 31 - Deliberazioni di variazione di Bilancio

1. La Giunta, in caso di urgenza, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.

2. Le predette deliberazioni decadono: a) Se non trasmesse al Comitato Regionale di Controllo entro cinque giorni dall'adozione; b) se non inserite per ratifica nell'Ordine del Giorno del Consiglio entro sessanta giorni da quello di adozione. La decadenza è dichiarata dal Segretario.

3. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

TITOLO VI. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 32 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dirige e coordina l'attività degli uffici e dei servizi per realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa.

2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione. Oltre al parere sulle proposte di deliberazioni di cui all'art. 41, esprime il parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso di dette riunioni.

3. Può rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale i contratti deliberati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale.

Art. 33 - Attribuzioni Gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di descrittività tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione, congiuntamente ai responsabili dei servizi, di beni e di servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni di Giunta;

d) liquidazione, congiuntamente ai responsabili dei servizi, di spese regolarmente ordinate;

e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata

attribuita competenza;

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

h) Verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso.

CAPO II - GLI UFFICI

Art. 34 - Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento organico la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità, responsabilità e nell'ambito delle risorse disponibili.

2. La pianta organica, allegata al regolamento, di cui costituisce parte integrante, ferma restando la distinzione per uffici e servizi e la ripartizione dei posti fra i medesimi, prevede l'abbinamento individui-posti in termini esclusivamente numerici nell'ambito dei livelli retributivi identici e qualificazioni professionali compatibili, conseguente il risultato che, in relazione alle esigenze emergenti, ciascun dipendente possa essere collocato nei diversi posti corrispondenti al rapporto di lavoro del quale è titolare.

3. La pianta organica dovrà essere adeguata alla variazione delle esigenze al fine di mantenere costante la rispondenza delle strutture organizzative.

4. Il personale dipendente è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità, sindacalizzazione.

5. Il regolamento organico di cui al comma 1) potrà prevedere la facoltà di affidare ai professionisti, che siano dipendenti comunali di ruolo, la redazione di progetti od elaborati complessi attinenti alla loro professionalità, quando la potenzialità operativa del servizio o della struttura specifica competente sia completamente assorbita dall'attività di Istituto, previo accertamento di tale situazione da parte di una Commissione costituita dal Sindaco o dall'Assessore delegato al ramo e dal Segretario Comunale e con corrispettivi non superiori al 65% delle rispettive tariffe professionali.

Art. 35 - Incarichi a tempo Determinato

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La misura di tal i contratti non può superare complessivamente il 5% della dotazione organica del Comune."

Art. 36 - Collaborazioni esterne

1. La Giunta Comunale, con deliberazione motivata, e con convenzione a termine, può conferire incarichi ad Istituti, Enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.

2. Il Regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

Art. 37 - Provvedimenti disciplinari al personale

1. Il Responsabile del servizio o settore interessato è incaricato del potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari e dell'irrogazione delle sanzioni del rimprovero verbale o censura.

Il Segretario Comunale, coadiuvato dal responsabile dell' 'ufficio di segreteria o suo sostituto, è individuato per le sanzioni superiori alla censura.

CAPO III - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 38 - Servizi pubblici locali

1. Per il conseguimento dei propri fini il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi, di ogni tipo, sono prodotti ed erogati in base a valutazioni di convenienze economico-operativa e sociale effettuate dal Consiglio Comunale, dagli istituti previsti nel Capo VII della legge 8 Giugno 1990, n. 142, da consorzi, da società di partecipazione, da soggetti privati. Il Consiglio delibera circa le modalità di produzione ed erogazione dei servizi; individua il soggetto che deve effettuarli; delibera il provvedimento con cui si conferisce al soggetto prescelto la produzione e la erogazione del servizio.

3. Il Consiglio delibera la costituzione dei soggetti pubblici sopra indicati e le forme di partecipazione in alcuni di essi.

4. Ogni sei mesi, il Sindaco invia una relazione al Consiglio sulle attività degli Enti e sull'azione svolta dal Comune negli Enti ai quali partecipa, sulla situazione dei servizi pubblici in relazione alla specifica di domanda sociale.

Art. 39 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio su proposta della Giunta.

2. Essi debbono possedere, all'atto della nomina, i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti e la professionalità specifica, obiettivamente riscontrabile, secondo quanto previsto dal regolamento.

3. Le dimissioni, la revoca e la decadenza degli amministratori sono disciplinate in conformità a quanto previsto dall'art. 32, 2° comma, Lettera n) e dall'art. 37, commi 6-7 ed 8, della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

4. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni ed individua forme e modalità di gestione dei servizi.

CAPO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 40 - Procedimento Amministrativo

1. Apposito Regolamento disciplina l'applicazione da parte del Comune della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda:

Responsabilità e termini del procedimento amministrativo;

Partecipazione al procedimento amministrativo;

c) Concessione di vantaggi economici;

d) Semplificazione dell'azione amministrativa e accesso ai documenti amministrativi

Art. 41 - Pareri del Segretario e del Responsabile degli Uffici

1. Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile della Ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile il responsabile del Servizio è individuato nel soggetto che, in posizione formale o informale, ha la direzione effettiva del servizio interessato avente competenze omogenee anche se dotato di articolazioni interne. Nel caso di assenza o impedimento del funzionario del servizio, provvede il soggetto che normalmente lo sostituisce.

4. Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1) unitamente al responsabile del servizio preposto.

Art. 42 - Determinazione a contrarre e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti, in conformità al relativo Regolamento, deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di Contratti dalle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Art. 43 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni - Albo Pretorio

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'Albo Pretorio del Comune, accessibile a tutti, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizione di legge.

2. Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 44 - Forme particolari di pubblicazione ed informazione

1. L'Amministrazione comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Per garantire la più ampia diffusione dell'attività amministrativa è prevista una pubblicazione periodica aperta al contributo dei vari Amministratori e Consiglieri di maggioranza e minoranza.

Art. 44/2- Pari Opportunità

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso, fermo restando l'osservanza del principio contenuto nell' art. 8 lett. d) del D. Lgs. 3 Febbraio 1993, n. 29. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso, viene specificato l'impedimento oggettivo, che impedisca l'osservanza della norma;

- è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;

- i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 51 della Legge 8.6.1990, n. 142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art. 44/3 - Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

1. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge 5 Febbraio 1992, n. 104, il coordinamento, degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero, operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento, che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta ed i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero, esistenti sul territorio.

2. La Presidenza può essere delegata all'Assessore o al responsabile del settore.

Art. 44/4 - Servizio di Segreteria a favore degli utenti

1. Alla segreteria del Comitato di coordinamento, di cui all'articolo precedente, è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile dell'Ufficio riferisce direttamente al Comitato.

TITOLO VII. FORME DI COLLABORAZIONE-ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 45 - Forme di collaborazione, convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con gli altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 46 - Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art. 23 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato

Art. 47 - Accordi di programma

1. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque, di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'accordo, qualora adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

TITOLO VIII. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Questioni di prima applicazione

1. Il Gonfalone e lo Stemma del Comune di cui all'art. 2 del presente Statuto verranno definiti successivamente secondo la vigente normativa.
2. Il Difensore Civico in sede di 1^a applicazione viene eletto dal Consiglio Comunale entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto e dura in carica sino alla fine del corrente mandato amministrativo.

Art. 49 - Termine per l'approvazione dei regolamenti attuativi

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto compatibili con esso e con la legge.

Art. 50 - Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 51 - Verifiche e revisioni delle norme statutarie

1. In presenza delle innovazioni introdotte con il presente Statuto ed alla sperimentazione conseguente, il Consiglio Comunale provvederà ad una verifica sull'applicazione delle norme statutarie, con possibili loro modifiche ed integrazioni

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.